

Cos'è

Il contribuente può chiedere la riduzione, fino alla misura degli interessi legali, delle sanzioni civili previste, per omesso o ritardato pagamento dei contributi, versandoli integralmente ([articolo 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388](#)).

A chi è rivolto

La riduzione è rivolta al contribuente che si trovi in una delle condizioni previste dall'articolo 116, comma 15 e 16 (ultima parte), l. 388/2000, per gli enti non economici e enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro, rispetto alle quali è riconosciuta la possibilità di ottenere la riduzione delle sanzioni civili con riferimento alla sola ipotesi dell'omissione.

La riduzione può essere richiesta inoltre (articolo 116, comma 16, l. 388/2000) dalle aziende sottoposte a procedure concorsuali. In questi casi il beneficio trova applicazione anche nelle ipotesi di sanzioni civili dovute nella misura dell'evasione.

Come funziona

I criteri e le modalità per la riduzione delle sanzioni civili sono stati fissati dal Consiglio di amministrazione dell'INPS con la delibera 8 gennaio 2002, n. 1 che ha recepito la direttiva 19 aprile 2001 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze.

Per le **aziende in crisi**, la durata del beneficio è di **massimo un anno**, mentre può salire **fino a due anni** nei casi di **riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione**. Il periodo di riferimento deve però essere legato e/o coincidere con quello massimo di concessione. Verrà sempre applicato **il periodo più favorevole** per il richiedente.

Tenuto conto del comportamento aziendale pregresso, la riduzione è concessa **fino alla misura degli interessi legali vigenti** alla data di presentazione della domanda o gli stessi maggiorati del 50%.

Per quanto riguarda le aziende sottoposte a procedure concorsuali, in caso di **omissioni**, le sanzioni civili sono ridotte del valore del TUR (Tasso d'interesse sulle operazioni di Rifiinanziamento principali dell'Eurosistema), mentre in caso di **evasione**, al TUR vanno aggiunti due punti. In ogni caso, la riduzione non può essere inferiore all'interesse legale.

Per gli **enti pubblici non economici**, enti, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro, le sanzioni sono calcolate al tasso degli interessi legali per gli enti i cui proventi finanziari consistano prevalentemente in finanziamenti pubblici, mentre in tutti gli altri casi gli stessi interessi aumentano del 50%.

La **riduzione delle sanzioni civili** può essere concessa fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali per il periodo oggetto della richiesta.

I richiedenti che regolarizzano l'omessa contribuzione in modalità rateale, in assenza di puntuale versamento delle rate, decadono dal beneficio.

Domanda

La riduzione è concessa solo se il mancato o ritardato pagamento è dovuto a:

- **oggettive incertezze** emerse dopo contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo;
- **fatto doloso del terzo** denunciato all'autorità giudiziaria entro tre mesi dal reato;
- **crisi, riorganizzazione, riconversioni o ristrutturazioni** di aziende soggette alla contribuzione per la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) che hanno ottenuto formale provvedimento di ammissione alla prestazione di CIGS da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o il cui stato di crisi sia stato accertato dello stesso Ministero.

Nel caso delle **fondazioni lirico-sinfoniche** il riconoscimento dello stato di crisi previsto dal comma 1, articolo 11, decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 risulta attestato dal decreto ministeriale di approvazione dei **piani di risanamento**. Per la riduzione delle sanzioni civili non è necessaria la valutazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nel caso di enti pubblici non economici, enti, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro, la riduzione delle sanzioni civili è concessa solo per inadempienza contributiva dovuta a coincidenti ritardi nell'erogazione di contributi o finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione. Il beneficio è concesso solo se la regolarizzazione contributiva avviene **entro 20 giorni** dall'erogazione del finanziamento.

La domanda di riduzione delle sanzioni civili va presentata **entro i termini di prescrizione** previsti per la contribuzione omessa.

La domanda deve essere presentata **online all'INPS**, attraverso il servizio dedicato, in alternativa, presso la sede INPS che gestisce la posizione contributiva del richiedente.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla [circolare 9 maggio 2002, n. 88](#) e alla [circolare 2 maggio 2014, n. 56](#).